

RISPOSTA A QUESITO

In merito al quesito proposto siamo a precisare quanto di seguito:

La sentenza richiamata (Corte Costituzionale - Sentenza 22 dicembre 2006 n. 440) e il conseguente parere dell'Autorità di Vigilanza (Deliberazione 12/12/2007 n. 314) dispongono un generale divieto di porre vincoli territoriali quali condizioni di partecipazione. E' contestata infatti tale predetta condizione ove non sia fondata su ragioni tecniche ragionevolmente giustificabili in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione.

Dunque il potere della Stazione Appaltante di stabilire criteri tecnici specifici deve essere esercitato secondo criteri non discriminatori, di logicità, ragionevolezza e nella adozione del generalissimo principio di proporzionalità rispetto all'oggetto dell'appalto per non costituire una indebita limitazione dell'accesso alla gara delle imprese presenti sul mercato in violazione dei principi di concorsualità e di ampia partecipazione ai quali devono uniformarsi le procedure ad evidenza pubblica.

Dunque la legittimità della clausola del bando che limita la partecipazione alle sole imprese aventi sede in territorio limitato è ammesso solo a condizione che l'inserimento di tale clausola sia giustificata da esigenze organizzative della stazione appaltante e vada ad incidere sulla economicità del servizio stesso.

Nel caso di specie la Stazione Appaltante si è dovuta dare una limitazione territoriale poiché la distanza dalle sedi della stessa Stazione Appaltante costituisce motivo di aggravio per la Stazione Appaltante stessa, che deve raggiungere l'Officina aggiudicataria con il proprio parco mezzi e con il proprio personale.

Il servizio di cui si parla è chiaramente legato alla distanza, che ne costituisce variabile fondamentale ed indicativa anche per la predisposizione della base d'asta.

Geometra

